



Partito Socialista Riformista
Sammarinese

UFFICIO PRESIDENZA CONSIGLIO GRANDE e GENERALE PROTOCOLLO N° 1079 02-06-2011
--

PROGETTO DI LEGGE

“Delega per l’introduzione del regime IVA”

Art. 1

E’ istituita nella Repubblica di San Marino, in sostituzione dell’imposta monofase sulle importazioni di cui alla legge n. 40 del 1972 e successive modifiche ed integrazioni, l’Imposta sul Valore Aggiunto, brevemente “IVA”.

Art. 2

Il Congresso di Stato è autorizzato ad adottare i decreti attuativi dell’Imposta sul Valore Aggiunto, tenendo in considerazione comunque i principi contenuti nell’accordo italo sammarinese con scambio di lettere del 21 dicembre 1972 e delle sue successive integrazioni e modificazioni e dell’Accordo di Unione Doganale con l’Unione Europea sottoscritto il 16 dicembre 1991 ed entrato in vigore il 28 marzo 2002 e delle sue successive proroghe e modificazioni.

Art. 3

I decreti di cui all’art. 2 dovranno essere adottati in osservanza dei principi generali qui di seguito indicati.

Art. 4

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) sarà applicata alla cessione di beni e alla prestazione dei servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese, arti e professioni e sulle prestazioni da chiunque effettuate.

Per esercizio di impresa si intende l’esercizio abituale per professione di attività industriali, commerciali, artigianali, per le quali è previsto il rilascio di licenza, nonché delle attività agricole.

Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio abituale per professione, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche, di società semplici di persone o di associazioni non riconosciute costituite da persone fisiche per l’esercizio in forma associata delle attività stesse.



Partito Socialista Riformista *Sammarinese*

Art. 5

Costituiscono cessione di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sui beni di ogni genere.

Costituiscono prestazione di servizi, le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito ed in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.

Art. 6

Sono soggette ad imposta le cessioni effettuate nel territorio della Repubblica. L'importazione di beni e servizi nella Repubblica di San Marino è soggetta all'imposta con le modalità stabilite dall'accordo fra l'Italia e la Repubblica di San Marino del 1972. La cessione di beni a soggetti residenti fuori dal territorio dà diritto all'esportatore sammarinese al rimborso dell'imposta a lui addebitata in territorio al momento dell'acquisto, secondo le modalità previste dal citato accordo italo sammarinese e dal trattato di Unione Doganale con l'unione Europea.

Art. 7

Con decreto saranno indicati i beni e i servizi esenti dall'imposta.

Art. 8

La base imponibile delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali. Con decreto saranno in dettaglio individuate le componenti del corrispettivo tassabile e le esenzioni dal computo della base imponibile.

Art. 9

Le aliquote dell'imposta sono stabilite con decreto. Il Congresso di Stato è tenuto a determinare le aliquote in linea con quelle stabilite negli Stati dell'Unione Europea.



Partito Socialista Riformista *Sammarinese*

Art. 10

L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano la cessione di beni o la prestazione dei servizi imponibili o che effettuano l'acquisto dei beni da soggetti esteri. L'imposta deve essere versata all'Ufficio Tributario cumulativamente per tutte le operazioni effettuate al netto delle detrazioni previste per l'ammontare delle imposte assolute o dovute al contribuente per le cessioni effettuate all'estero.

Art. 11

Con il decreto attuativo della presente legge saranno indicate le modalità di registrazione delle operazioni e la periodicità delle dichiarazioni e del versamento dell'imposta.

Il decreto deve indicare:

- a) l'obbligo di emissione e registrazione della fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, per ciascuna operazione imponibile;
- b) l'obbligo dei commercianti al minuto di annotare in apposito registro l'ammontare giornaliero delle operazioni imponibili e delle relative imposte;
- c) l'obbligo del contribuente di numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.

Art. 12

Il contribuente con la dichiarazione periodica stabilita dal decreto ha l'obbligo di versare all'Ufficio tributario le imposte dovute, ovvero di ricevere a conguaglio l'ammontare dei maggiori crediti rispetto alle imposte versate.

Art. 13

L'Ufficio Tributario controlla le dichiarazioni presentate e le imposte versate. In esecuzione della presente legge e dei decreti attuativi, lo stesso Ufficio Tributario è autorizzato ad emettere circolari per la corretta esecuzione delle operazioni connesse alla applicazione e riscossione delle imposte.

Art. 14

La presente legge entra in vigore il 5° giorno successivo alla sua pubblicazione.